

Sezione: SEZIONE GIURISDIZIONALE LAZIO

Esito: SENTENZA

Numero: 5

Anno: 2019

Materia: CONTABILITA

Data pubblicazione: 11/01/2019

Codice ecli: ECLI:IT:CONT:2019:5SGSEZ

Sent. n. 5/2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

composta dai Sigg.ri Magistrati

dott.ssa Piera Maggi Presidente

dott.ssa Laura D'Ambrosio Consigliere

dott. Massimo Balestieri Consigliere, Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio n. 76011 iscritto nel registro di segreteria promosso dalla Procura regionale nei confronti di:

Sinesio Angelo e Trainiti Maurizio, rappresentati e difesi dall'Avv. Andrea Scuderi ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, alla via Stoppani n. 1;

Visti gli atti di causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 04/10/2018, con l'assistenza del segretario Dott.ssa Francesca Pelosi, il relatore Cons. Massimo Balestieri, il P.M. V.P.G. Bruno Domenico Tridico e l'Avv. Andrea Scuderi.

FATTO:

Con atto di citazione la Procura regionale ha convenuto in giudizio i Sig.ri Angelo Sinesio e Maurizio Trainiti, chiedendo la loro condanna al pagamento, a favore del Ministero della Giustizia - DAP, della complessiva somma di € 217.662,33, in parti eguali, oltre rivalutazione monetaria, interessi e spese di giudizio.

La Procura ha rappresentato che si tratta di un pagamento non dovuto degli incentivi previsti dagli articoli 92 e 93 del D.lgs. n. 163/2006 e dal D.M. del Ministero delle Infrastrutture del 17/03/2008.

Al riguardo ha allegato il rapporto della Guardia di Finanza, condividendone le conclusioni, ritenendo sussistente l'elemento soggettivo della colpa grave ed il nesso di causalità tra la condotta ed il suddetto danno.

Con distinti atti di costituzione e memorie depositate nell'interesse dei convenuti Sinesio e Trainiti, all'epoca dei fatti rispettivamente Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie e Responsabile del procedimento nonché dirigente dell'ufficio attuatore dell'intervento, la difesa ha eccepito la nullità dell'atto di citazione, in quanto non sono stati oggetto di valutazione gli elementi forniti a seguito della ricezione dell'invito a dedurre.

Nel merito ha rilevato che, erroneamente, la relazione della Guardia di Finanza ha fatto riferimento al regolamento del Ministero delle Infrastrutture, al fine di verificare le modalità di erogazione dell'incentivo progettuale di cui all'art. 92, comma 5 e 93 comma 7, del D.lgs. n. 163/2006, in luogo del regolamento del Ministero della Giustizia di cui al

D.M. 9 luglio 2008, n. 139. Al riguardo ha evidenziato che la struttura commissariale si è avvalsa del personale del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria.

Alla luce di quanto sopra, secondo la difesa, trova applicazione l'art. 3 del suddetto D.M. che regola la fattispecie di progetti che non hanno avuto seguito per ragioni non riconducibili ad errori od omissioni progettuali.

Ha, poi, rilevato l'assenza del dolo o della colpa grave e, in subordine, ha contestato la quantificazione del danno rilevando che l'importo esatto sarebbe pari a € 57.340,97 ciascuno, corrispondente alla somma netta erogata e non € 217.662,33 diviso in parti eguali. In via ulteriormente subordinata, ha chiesto l'applicazione del potere riduttivo. Ha concluso chiedendo il rigetto della domanda con vittoria di spese.

All'udienza del 4/10/2018 il P.M. e la difesa hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti.
DIRITTO

La difesa dei convenuti ha chiesto di dichiarare la nullità della citazione in quanto la Procura regionale non si è analiticamente espressa sulle controdeduzioni depositate nella fase pre-processuale. Al riguardo il Collegio rileva che, nella citazione, la Procura regionale dà atto di aver esaminato le deduzioni depositate, ritendendo le stesse non sufficienti "ad escludere le contestate responsabilità".

La costante giurisprudenza contabile ha escluso la sussistenza di un onere a carico del pubblico ministero contabile di rappresentare, analiticamente, le ragioni per cui abbia ritenuto di disattendere gli elementi forniti dai soggetti invitati in sede di controdeduzioni (Sezioni riunite n. 7/98/QM, Seconda Sezione Centrale d'Appello n. 326/2018).

L'eccezione di nullità è, quindi, alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale, respinta, anche se il Collegio auspica, in una logica di collaborazione tra le parti processuali, un esame puntuale delle controdeduzioni, che costituirebbe anche un importante contributo alla pienezza del contraddittorio su tutti i punti.

Nel merito la vicenda riguarda l'erogazione dell'incentivo previsto dall'art. 92, comma 5, del D.lgs. n. 163/2006 vigente all'epoca dei fatti, con particolare riferimento alla tempistica per la sua corresponsione.

La suddetta norma così recitava: *"Una somma non superiore al due per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all', comma 7, è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata e assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite massimo del due per cento, è stabilita dal regolamento in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare. La ripartizione tiene conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti; limitatamente alle attività di progettazione, l'incentivo corrisposto al singolo dipendente non può superare l'importo del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo; le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, costituiscono economie. I soggetti di cui all', comma 1, lettere b) e c), possono adottare con proprio provvedimento analoghi criteri".*

Alla luce della suddetta norma l'incentivo in questione non può essere superiore al 2 per

cento dell'importo posto a base di gara.

Per quanto riguarda il regolamento attuativo, applicabile alla fattispecie in esame, esso va identificato in quello emanato con il D.M. Giustizia n. 139/2008, come correttamente rilevato dalla difesa e come ammesso dalla stessa Procura in sede di udienza.

L'esame dell'art. 3, comma 1, del suddetto D.M. Giustizia, peraltro, attuativo del citato d.leg.vo, aggiunge solo che si consenta di ripartire l'incentivo anche nell'ipotesi in cui le procedure di affidamento non abbiano avuto seguito per ragioni non derivanti da errori od omissioni progettuali, il che presuppone, comunque, che vi sia stato l'avvio delle procedure stesse.

Tanto esclude che, dal mancato riferimento in citazione di tale norma, possa derivare un effetto invalidante della domanda attrice, infatti, con riferimento alla problematica in esame la Corte dei conti, nell'esercizio della funzione consultiva, ha chiarito come l'incentivo vada erogato solo a seguito della pubblicazione del bando o della spedizione delle lettere d'invito; si è espressa, in tal senso, la Sezione regionale di controllo per il Piemonte (delibera n. 44/2014) e la Sezione regionale di controllo per la Basilicata, con la delibera n. 3/2015, che ha precisato quanto segue: *"Perché maturi il diritto all'incentivo non basta, peraltro, che l'attività progettuale sia stata compiuta. Occorre, anche, che il progetto sia stato formalmente approvato e posto a base di gara. Del resto, se così non fosse, l'Ente si troverebbe a dover impegnare risorse ordinarie del proprio bilancio per fronteggiare oneri che, invece, la norma intende porre soltanto a carico degli stanziamenti complessivi previsti per la realizzazione dell'opera o del lavoro. In questo senso depone sia l'originaria formulazione del comma 5 dell'art. 92, sia, seppure con la prevista costituzione del fondo, il comma 7-bis dell'art. 93 del Codice"*

Nel caso in esame è pacifico che l'incentivo sia stato erogato a prescindere dalla fase di gara; inoltre è stato quantificato in assenza di un preciso importo da porre a base di gara, come risulta, inequivocabilmente, dalla Relazione sulla realizzazione degli interventi delegati al 31 luglio 2014 e dall'allegata scheda n.45.

Pertanto, il Collegio ritiene sia stato violato l'art. 92 del D.lgs. n. 163/2006 e l'art. 3 del D.M. Giustizia, in quanto, ai fini della liquidazione dell'incentivo in questione, occorre, quanto meno, la previa pubblicazione del bando o la spedizione delle lettere d'invito. Sussiste, quindi, il danno erariale derivante dall'indebita erogazione dell'incentivo, danno imputabile in parti eguali ai convenuti, la cui condotta è connotata da colpa grave in ragione del chiaro quadro normativo e della loro elevata professionalità.

Con riferimento alla quantificazione del danno, il Collegio è dell'avviso che debba tenersi conto anche degli oneri previdenziali e delle ritenute fiscali, trattandosi di somme indebitamente erogate dall'amministrazione (negli stessi termini Corte conti, Sezione di Appello per la Sicilia, sent. n. 108/2017 e la giurisprudenza ivi richiamata).

Ciò precisato, il Collegio ritiene di esercitare il potere riduttivo, tenuto conto di una serie di elementi oggettivi desumibili dalla documentazione in atti, così riducendo il danno da € 217.662,33 alla somma di € 140.000,00, comprensiva di rivalutazione monetaria, ripartita in parti eguali (€ 70.000,00 per ciascun convenuto), oltre interessi nella misura legale decorrenti dal deposito della sentenza e fino al soddisfo, in favore del Ministero della Giustizia.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo a favore dello Stato.

P.Q.M.

La Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, definitivamente pronunciando:

- respinge l'eccezione di nullità;
- condanna i convenuti al pagamento della somma di € 140.000,00, comprensiva di rivalutazione monetaria, ripartita in parti eguali (€ 70.000,00 per ciascun convenuto), oltre interessi nella misura legale decorrenti dal deposito della sentenza e fino al soddisfo, in favore del Ministero della Giustizia.

Le spese di giudizio seguono alla soccombenza e sono liquidate a favore dello Stato in € 185,62 (centottantacinque/62).

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 4 ottobre 2018

Il Magistrato Estensore Il Presidente
F.to Massimo Balestieri F.to Piera Maggi

Depositata in Segreteria il 11 gennaio 2019

Il Dirigente

F.to Luciana Troccoli

10